

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 39/1990, come sostituito dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti.**

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 39/1990, come modificato dalla legge regionale 13/2000 finalizzati all'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di strutture per il ricovero dei cani catturati perché vaganti o rinunciati dai proprietari e per il ricovero temporaneo dei gatti che vivono in libertà.

Art. 2  
(Tipologia di contributi)

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, viene perseguito attraverso la concessione dei contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per l'ammodernamento o l'acquisto di strutture esistenti nonché per la costruzione di strutture per il ricovero dei cani catturati perché vaganti o rinunciati dai proprietari e per il ricovero temporaneo dei gatti che vivono in libertà.

2. Qualora si tratti di acquisto di strutture esistenti che abbiano già fruito, per il loro ammodernamento o la loro realizzazione, di contributi regionali, l'ammontare del contributo per l'acquisto sarà decurtato dell'importo dei precedenti contributi.

Art. 3  
(Destinatari)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono le Province, i Comuni singoli o associati, i loro Consorzi, i privati titolari di ricoveri convenzionati, gli enti o associazioni le cui finalità rientrano fra quelle previste dalla legge regionale 39/1990.

Art. 4  
*(Criteri di assegnazione)*

1. Per l'assegnazione dei contributi sono ritenute prioritarie, nell'ordine, le istanze inoltrate per:

- a) l'ammodernamento delle strutture esistenti, con precedenza per quelle che non abbiano già fruito di contributi regionali per il loro ammodernamento, acquisto e costruzione;
- b) la costruzione di nuove strutture il cui progetto preveda il ricovero di un massimo di 200 cani per i canili e 100 gatti per i gattili, nelle provincie sprovviste di dette strutture o qualora quelle esistenti risultino inadeguabili;
- c) l'acquisto delle strutture esistenti.

Art. 5  
*(Modalità di inoltro delle domande di contributi)*

1. I contributi di cui all'articolo 2 vengono concessi su istanza degli interessati, da presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando un apposito modello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a) il progetto di massima dell'opera da realizzare per le nuove strutture e quelle da ammodernare, accompagnato da una relazione tecnico descrittiva dell'impianto, con indicazione del costo complessivo.
- b) copia del contratto preliminare di compravendita, con indicazione del costo, planimetria e relazione tecnico descrittiva dell'impianto.

Art. 6  
*(Disposizione transitoria)*

1. Sono considerate valide le domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Per le medesime la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali può richiedere l'integrazione della documentazione presentata.

Art. 7  
*(Entrata in vigore)*

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.